



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

D.M. n. 2000/79

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967, e s.m.i., concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009 (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”);

VISTO il D.P.R. n. 95 del 19.05.2010, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 2060 dell’11 ottobre 2010, recante la “Disciplina delle articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l’Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri”;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTO l’art. 26, c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 17 luglio 2014 n. 21, registrato presso la Corte de’ Conti il 6 agosto 2014 reg. unico, foglio 2247, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all’Amb. Luca Giansanti;

VISTO il D.P.R. n. 10 del 2 febbraio 2015, registrato alla Corte de’ Conti il 19 febbraio 2015, n. 391, con il quale il Min. Plen, Luca Giansanti è stato nominato al grado di Ambasciatore a valere dal 2 gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 5021/1/BIS del 13/01/2016, con il quale sono state attribuite ai Titolari dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’Esercizio 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 72, con il quale è stata effettuata la ripartizione in Capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

VISTA la Direttiva del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità per l’anno 2016, n. 1001/180 del 7 gennaio 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2016, protocollo n. 5645, Registrazione 1-515;

VISTO l’art. 3, c. 2, della Legge 125/2014, che ha modificato la denominazione della Farnesina da “Ministero degli Affari Esteri” a “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, con effetto dal giorno 29 agosto 2014;

DECRETA

Art. 1. Ambito di applicazione.

La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza assegna ed eroga contributi volontari ad istanza di parte per la realizzazione di iniziative nell’ambito della Legge 6 febbraio 1992, n. 180.

Il presente Decreto si applica alla gestione delle risorse assegnate a valere sul Capitolo 3415, piani gestionali 6 e 8, nell’ambito delle rispettive dotazioni finanziarie annuali.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo Organismi internazionali, Stati esteri, Enti Pubblici ed Enti Privati. Si rimanda, altresì, ai requisiti soggettivi previsti dalla Legge 6 febbraio 1992 n. 180.

Art. 3. Criteri per l'erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avviene alla luce degli obiettivi strategici e strutturali della DGAP, approvati nel Piano della Performance, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- 1) *Criteri attinenti alle finalità perseguite dal ricevente tramite l'erogazione del contributo:*
 - Contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
 - Sostenere gli organismi internazionali attivi sui temi d'interesse prioritario della DGAP;
 - Rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
 - Promuovere la diffusione ed il rispetto del diritto internazionale ed umanitario.
- 2) *Criteri attinenti al proponente e alla qualità dell'iniziativa:*
 - Esperienza nel settore;
 - Risultati conseguiti in eventuali, precedenti iniziative.

Art. 4. Procedure.

- a) Il procedimento sarà attivato ad istanza di parte;
- b) Il proponente presenterà alla DGAP una lettera di richiesta di contributo corredata dal progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, comprensivo del programma delle attività, del prospetto delle spese previste e di ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione;
- c) Nel progetto andranno evidenziate le finalità che si intendono perseguire e l'orizzonte temporale delle stesse. Nel caso di corsi di formazione, andrà specificato lo scopo degli stessi e gli obiettivi formativi;
- d) Il quadro finanziario dovrà comprendere una descrizione delle spese che si intendono sostenere, con l'indicazione di eventuali altri contributi e contribuenti;
- e) Nel caso di Enti italiani, il proponente dovrà allegare al progetto i propri dati amministrativi: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, nonché le coordinate bancarie sulle quali accreditare il contributo;
- f) Il contributo potrà essere concesso nell'esercizio finanziario di riferimento del progetto oppure nell'esercizio finanziario in cui si avvieranno le attività preparatorie del progetto stesso;
- g) L'esame istruttorio sarà effettuato dall'Unità Contabile della DGAP, che potrà richiedere integrazioni o modifiche alla documentazione presentata;
- h) Il contributo potrà essere assegnato in misura non superiore al 90% dell'importo richiesto;
- i) Il contributo potrà essere erogato in unica soluzione anticipata nei confronti di Stati Esteri, Enti e Organismi internazionali, Enti italiani inseriti nell'Elenco ISTAT, nonché degli Enti indicati nell'elenco dei beneficiari della L. 180/92;
- j) Nel caso di Enti italiani non inclusi negli elenchi precedenti, si dovrà provvedere preventivamente all'impegno di spesa relativo al contributo da concedere, che potrà essere erogato in due soluzioni, di cui la prima successivamente al rilascio, da parte dell'UCB, del visto sul decreto d'impegno e la seconda sulla base della rendicontazione finale presentata dall'Ente interessato attestante le attività svolte e le spese sostenute.
- k) Questa Direzione Generale si impegna comunque a recuperare l'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario.

Art. 5. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

L'Ufficio curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale provvedendo alla pubblicazione degli estremi degli atti di concessione dei contributi volontari, ai sensi dell'articolo 26, II co. del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Roma, 4 marzo 2016



Amb. Luca Giansanti